

**Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 19 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus - Finlandia) – procedimento penale a carico di A, B**

(Causa C-486/19) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Imposta sui prodotti dolciari, i gelati e le bevande analcoliche – Esenzione di prodotti simili che può costituire un aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Potere di infliggere una sanzione penale in caso di inadempimenti degli obblighi relativi a tale imposta)*

(2020/C 45/09)

Lingua processuale: il finlandese

**Giudice del rinvio**

Korkein oikeus

**Imputati nel procedimento principale**

A, B

**Dispositivo**

Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che non osta alla condanna a una sanzione penale per inadempimento degli obblighi relativi a un'imposta sul consumo riscossa su determinati prodotti, come quella di cui al procedimento principale, inflitta, in forza del diritto nazionale applicabile, a una persona fisica che agisce per conto di un'impresa soggetta a tale imposta e ha omesso di adempiere ai suddetti obblighi, qualora l'esenzione che sarebbe stata concessa ad altre imprese che svolgono un'attività relativa a prodotti simili debba essere considerata un aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

---

<sup>(1)</sup> GU C 295 del 2.9.2019.

---

**Impugnazione proposta il 24 settembre 2019 da Ramón Guiral Broto avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 luglio 2019, causa T-772/17, Café del Mar e a./EUIPO - Guiral Broto (C del M)**

(Causa C-713/19 P)

(2020/C 45/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: Ramón Guiral Broto (rappresentante: A. Sirimarco, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Café del Mar, S. C., José Les Viamonte, Carlos Andrea González e Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 12 dicembre 2019, la Corte di giustizia (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) ha deciso di non ammettere l'impugnazione e ha condannato il sig. Ramón Guiral Broto alle spese.

---